



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

## N. 13 del 16 ottobre 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 630 DEL 13 OTTOBRE 2023

***MODIFICA DEL PARAGRAFO 1.2.1 (CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI  
NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI)  
DELL'ALLEGATO A DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE  
LAZIO (PRGR), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE N. 4 DEL 5 AGOSTO 2020***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di venerdì tredici del mese di ottobre, alle ore 11.56 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                                    |                       |                             |                  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO .....           | <i>Presidente</i>     | 7) PALAZZO ELENA .....      | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA .....         | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA .....    | “                |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... | <i>Assessore</i>      | 9) RIGHINI GIANCARLO .....  | “                |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE .....     | “                     | 10) RINALDI MANUELA .....   | “                |
| 5) GHERA FABRIZIO .....            | “                     | 11) SCHIBONI GIUSEPPE ..... | “                |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO .....      | “                     |                             |                  |

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo e Righini.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Regimenti.*

Sono assenti: *gli Assessori Rinaldi e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 630**

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: Modifica del paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) dell'Allegato A del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (PRGR), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 1 concernente "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 2 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2023, n. 8, recante: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”;

VISTA la nota a firma del Direttore generale prot. n. 866060 del 1 agosto 2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la Legge Regionale 14 agosto 2023, n. 10 concernente “Assestamento di bilancio 2023-2025 – Disposizioni varie”;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Parte IV, Titolo I;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24.06.2022, recante approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), con valenza per gli anni dal 2022 al 2028;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24.06.2022, recante approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), con valenza per gli anni dal 2022 al 2028;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Prevenzione: insieme delle misure atte a ridurre la quantità di rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana anche attraverso l'ecodesign, l'estensione della durata di vita dei prodotti e il riutilizzo;
- Preparazione per il riutilizzo: insieme delle operazioni di recupero volte a controllo, pulizia o riparazione, con le quali prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti vengono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altri trattamenti preparatori.
- Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze. Dette operazioni includono anche il riciclaggio della frazione organica sotto forma di compost;
- Recupero anche energetico: qualsiasi altra operazione il cui risultato principale è un rifiuto che serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una funzione particolare, o un rifiuto preparato per assolvere tale funzione, in un impianto o nell'economia in generale.
- Smaltimento. qualsiasi operazione che non sia di recupero.

#### VISTI

- il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 e s.m.i. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che ha recepito le direttive comunitarie del cosiddetto "Pacchetto economia circolare" e ha introdotto all'art. 198-bis del decreto legislativo n. 152/2006 il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 24 giugno 2022 che, in attuazione dell'art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha approvato il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR),
- il decreto n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica recante l'approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti";
- il decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 e le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 10 luglio 2023, n. 119, Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le Regioni di predisporre e adottare i piani di gestione rifiuti, procedendo all'approvazione tramite un atto amministrativo che segua la procedura prevista dalla Parte II del medesimo decreto in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA);

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche;

VISTA la DGR 239/2008 recante le "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98".

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020 (PRGR).

RILEVATO che il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, all'allegato A, paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) ha introdotto un nuovo periodo, a tenore del quale: *"Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali"*;

RITENUTO di dover modificare la suddetta disposizione in coerenza con i principi dettati in materia dalla legislazione statale di cui ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152 e 13 gennaio 2003 n. 36 nonché in conformità con i criteri che assistono il PRGR di cui alla D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020 allo scopo di assicurare le corrette ed uniformi modalità di svolgimento dei procedimenti preordinati al rilascio delle relative autorizzazioni;

RILEVATO che l'art. 208, comma 19, del D.Lgs 152/2006 prevede l'applicazione delle medesime procedure previste per i nuovi impianti nel caso di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata e che analoga previsione è contenuta nell'art 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 nella parte in cui specifica che le procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti si applichino anche agli impianti o alle discariche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio;

RILEVATO, in particolare, che il richiamato art. 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 enuclea una precisa definizione di variante sostanziale che ricorre in presenza di modifiche *"a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata"*;

RILEVATO, inoltre, che in relazione agli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti le disposizioni recate dalla direttiva comunitaria 1999/31/UE e dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n.

36/2003 disciplinano puntualmente la diversa classificazione delle discariche ed al riguardo individuano le seguenti categorie:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

RITENUTO di dover scongiurare possibili applicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti che, mediante varianti sostanziali volte alle c.d. “riclassificazioni” di discariche per rifiuti inerti o per rifiuti non pericolosi, consentirebbero di eludere in sede di autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 36/2003 i requisiti che lo stesso piano ha precauzionalmente previsto per le nuove discariche della medesima categoria;

VALUTATO, pertanto, di dover precisare che nel caso di varianti sostanziali di discariche esistenti che siano di natura ed entità tali da determinare un passaggio di “categoria” tra quelle individuate dalla direttiva comunitaria 1999/31/UE e dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 36/2003, le stesse non possono essere esentate dalle previsioni che il piano regionale di gestione dei rifiuti ha previsto per i progetti di nuovi impianti della medesima categoria;

RILEVATO che in forza delle richiamate disposizioni occorre recepire nel vigente Piano di gestione dei rifiuti la necessità di assicurare l’applicazione dei criteri di localizzazione previsti per i nuovi impianti anche agli impianti esistenti laddove gli stessi siano oggetto di varianti sostanziali, in conformità alla legislazione regionale di riferimento in materia, atteso che le modifiche di tale natura ed entità richiedono criteri costruttivi, compresi quelli di ubicazione, e presidi ambientali più severi in ragione delle esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e per evitare la produzione di danni potenzialmente irreversibili in ragione della specifica natura degli impianti di discarica e della diversa natura dei rifiuti ivi conferibili;

VALUTATO, altresì, al fine di dare piena attuazione ai principi di tutela dell’ambiente di cui agli articoli 3-ter, 3-quater e 178 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, e di assicurarne prioritaria considerazione e tutela nella composizione dei diversi interessi in gioco anche in tema di ciclo integrato e di gestione dei rifiuti, necessario conformare i procedimenti in corso alle nuove disposizioni;

RITENUTO pertanto di sostituire il secondo capoverso del paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) dell’Allegato “A” del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (PRGR), recante: *“Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali”*;

con il seguente:

*“Le disposizioni che seguono, comprese quelle che disciplinano la localizzazione e la gestione degli impianti contenute nel Piano, si applicano:*

- a) ai nuovi impianti oggetto di progettazione e realizzazione;*
- b) agli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano nel caso di variante sostanziale ai sensi dell’art. 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.*

RITENUTO di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’approvazione della modifica del paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

speciali) dell'Allegato A del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (PRGR), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020, come sopra riportata;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale, la seguente proposta di Deliberazione Consiliare concernente: "Modifica del paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) dell'Allegato "A" del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (PRGR), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020."

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 1 concernente "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 2 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario



gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2023, n. 8, recante: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”;

VISTA la nota a firma del Direttore generale prot. n. 866060 del 1 agosto 2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la Legge Regionale 14 agosto 2023, n. 10 concernente “Assestamento di bilancio 2023-2025 – Disposizioni varie”;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Parte IV, Titolo I;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24.06.2022, recante approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), con valenza per gli anni dal 2022 al 2028;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24.06.2022, recante approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), con valenza per gli anni dal 2022 al 2028;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Prevenzione: insieme delle misure atte a ridurre la quantità di rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana anche attraverso l'ecodesign, l'estensione della durata di vita dei prodotti e il riutilizzo;
- Preparazione per il riutilizzo: insieme delle operazioni di recupero volte a controllo, pulizia o riparazione, con le quali prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti vengono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altri trattamenti preparatori.
- Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze. Dette operazioni includono anche il riciclaggio della frazione organica sotto forma di compost;
- Recupero anche energetico: qualsiasi altra operazione il cui risultato principale è un rifiuto che serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una funzione particolare, o un rifiuto preparato per assolvere tale funzione, in un impianto o nell'economia in generale.
- Smaltimento. qualsiasi operazione che non sia di recupero.

VISTI

- il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 e s.m.i. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che ha recepito le direttive comunitarie del cosiddetto "Pacchetto economia circolare" e ha introdotto all'art. 198-bis del decreto legislativo n. 152/2006 il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 24 giugno 2022 che, in attuazione dell'art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, ha approvato il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR),
- il decreto n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica recante l'approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti";
- il decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 e le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 10 luglio 2023, n. 119, Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le Regioni di predisporre e adottare i piani di gestione rifiuti, procedendo all'approvazione tramite un atto amministrativo che segua la procedura prevista dalla Parte II del medesimo decreto in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA);

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche;

VISTA la DGR 239/2008 recante le "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98".

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020 (PRGR).

RILEVATO che il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, all'allegato A, paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) ha introdotto un nuovo periodo, a tenore del quale: *"Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali"*;

RITENUTO di dover modificare la suddetta disposizione in coerenza con i principi dettati in materia dalla legislazione statale di cui ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152 e 13 gennaio 2003 n. 36 nonché in conformità con i criteri che assistono il PRGR di cui alla D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020 allo scopo di assicurare le corrette ed uniformi modalità di svolgimento dei procedimenti preordinati al rilascio delle relative autorizzazioni;

RILEVATO che l'art. 208, comma 19, del D.Lgs 152/2006 prevede l'applicazione delle medesime procedure previste per i nuovi impianti nel caso di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata e che analoga previsione è contenuta nell'art 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 nella parte in cui specifica che le procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti si applichino anche agli impianti o alle discariche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio;

RILEVATO, in particolare, che il richiamato art. 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 enuclea una precisa definizione di variante sostanziale che ricorre in presenza di modifiche *"a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata"*;

RILEVATO, inoltre, che in relazione agli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti le disposizioni recate dalla direttiva comunitaria 1999/31/UE e dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n.

36/2003 disciplinano puntualmente la diversa classificazione delle discariche ed al riguardo individuano le seguenti categorie:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

RITENUTO di dover scongiurare possibili applicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti che, mediante varianti sostanziali volte alle c.d. “riclassificazioni” di discariche per rifiuti inerti o per rifiuti non pericolosi, consentirebbero di eludere in sede di autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 36/2003 i requisiti che lo stesso piano ha precauzionalmente previsto per le nuove discariche della medesima categoria;

VALUTATO, pertanto, di dover precisare che nel caso di varianti sostanziali di discariche esistenti che siano di natura ed entità tali da determinare un passaggio di “categoria” tra quelle individuate dalla direttiva comunitaria 1999/31/UE e dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 36/2003, le stesse non possono essere esentate dalle previsioni che il piano regionale di gestione dei rifiuti ha previsto per i progetti di nuovi impianti della medesima categoria;

RILEVATO che in forza delle richiamate disposizioni occorre recepire nel vigente Piano di gestione dei rifiuti la necessità di assicurare l’applicazione dei criteri di localizzazione previsti per i nuovi impianti anche agli impianti esistenti laddove gli stessi siano oggetto di varianti sostanziali, in conformità alla legislazione regionale di riferimento in materia, atteso che le modifiche di tale natura ed entità richiedono criteri costruttivi, compresi quelli di ubicazione, e presidi ambientali più severi in ragione delle esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e per evitare la produzione di danni potenzialmente irreversibili in ragione della specifica natura degli impianti di discarica e della diversa natura dei rifiuti ivi conferibili;

VALUTATO, altresì, al fine di dare piena attuazione ai principi di tutela dell’ambiente di cui agli articoli 3-ter, 3-quater e 178 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, e di assicurarne prioritaria considerazione e tutela nella composizione dei diversi interessi in gioco anche in tema di ciclo integrato e di gestione dei rifiuti, necessario conformare i procedimenti in corso alle nuove disposizioni;

RITENUTO pertanto di sostituire il secondo capoverso del paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) dell’Allegato “A” del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (PRGR), recante: *“Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali”*;

con il seguente:

*“Le disposizioni che seguono, comprese quelle che disciplinano la localizzazione e la gestione degli impianti contenute nel Piano, si applicano:*

- c) ai nuovi impianti oggetto di progettazione e realizzazione;*
- d) agli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano nel caso di variante sostanziale ai sensi dell’art. 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.*

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

## DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate

di sostituire il secondo capoverso del paragrafo 1.2.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) dell'Allegato "A" del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (PRGR), recante: *"Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali"*;

con il seguente:

*"Le disposizioni che seguono, comprese quelle che disciplinano la localizzazione e la gestione degli impianti contenute nel Piano, si applicano:*

- e) ai nuovi impianti oggetto di progettazione e realizzazione;*
- f) agli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano nel caso di variante sostanziale ai sensi dell'art. 15, comma 14, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.*

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE  
(Francesco Rocca)